



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Laura Lanza - Baronessa di Carini



Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 – C.F. 80056780820  
Tel. 091/8661056 – pec: [paic861009@pec.istruzione.it](mailto:paic861009@pec.istruzione.it) e-mail: [paic861009@istruzione.it](mailto:paic861009@istruzione.it)



I.C.S.-"L.LANZA-B. DI CARINI"-CARINI  
Prot. 0004741 del 05/05/2021  
(Uscita)

- Destinatari:
- Collaboratori del DS
  - Personale docente
  - Personale ATA
  - Studentesse e Studenti – classi
  - Genitori – Responsabili
  - Sito Web
- e p.c.
- DS
  - DSGA
  - RSU e TAS
  - RLS
  - RSPP
  - FS Sicurezza
  - Presidenza Cdl

### DISPOSIZIONE – RICHIESTA CONGEDO PARENTALE: TERMINI DI PREAVVISO

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** l'art. 97 della Costituzione e il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione,

[...]

*I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.*

[...]

**VISTO** il DPR 275/99 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 – e, nello specifico, l'art.5 (autonomia organizzativa);

**VISTO** il D.Lgs 165/01 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – e, nello specifico, l'art. 5 comma 2,

#### POTERE DI ORGANIZZAZIONE

*Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9.*

**VISTO** il D. Lgs. n. 151/2001 e, nello specifico, l'art. 32, comma 3, , come riformulato dal comma 1, lett. c), art. 7 del D. Lgs. n. 80/2015,

*Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.*



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Laura Lanza - Baronessa di Carini



Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 – C.F. 80056780820  
Tel. 091/8661056 – pec: [paic861009@pec.istruzione.it](mailto:paic861009@pec.istruzione.it) e-mail: [paic861009@istruzione.it](mailto:paic861009@istruzione.it)



**VISTO** il CCNL comparto scuola in vigore e, nello specifico, l'art. 12 comma 7,

*Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l'indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.*

**VISTO** il CCNL comparto scuola in vigore e, nello specifico, l'art. 12 comma 8,

*In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.*

**VISTO** l'Interpello del Ministero del Lavoro (Interpello 13-2016), secondo il quale,

*“si può ritenere che le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80/2015 continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti.*

### DISPONE

- Ai fini della fruizione del congedo parentale, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presenteranno la relativa domanda, con l'indicazione della durata, all'ufficio di segreteria con un preavviso di almeno quindici giorni dalla data di decorrenza del periodo di astensione.
- In presenza di particolari e comprovate situazioni personali, rapportate al Dirigente Scolastico, che rendano impossibile il rispetto del termine di preavviso di 15 giorni, la domanda può essere presentata all'ufficio di segreteria con un preavviso minimo di quarantotto ore dall'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO